

VOLUNTARY DISCLOSURE/ Nella relazione di accompagnamento la descrizione

Cassette di sicurezza blindate

Ok all'emersione delle attività conservate all'interno

DI STEFANO LOCONTE

Nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza. Per i contribuenti che, per esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell'anno. Invece, nell'ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale. Sono queste le indicazioni che la Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle entrate

fornisce con riferimento alla procedura di regolarizzazione degli attivi detenuti in cassette di sicurezza. Si tratta, senza ombra di dubbio, di tematiche molto delicate e spinose in relazione alle quali gli studi professionali attendevano con ansia le indicazioni di prassi amministrativa.

La Circolare 27/E

La Circolare chiarisce ai contribuenti che potranno essere oggetto di regolarizzazione sia gli attivi detenuti in cassette di sicurezza site nel territorio italiano sia quelli detenuti in cassette di sicurezza site in stati esteri ma, precisa altresì la medesima Circolare, la procedura di collaborazione volontaria nazionale non potrà essere in alcun modo

utilizzata per ottenere una certificazione circa l'irrilevanza fiscale della disponibilità di valori in Italia fuori dal circuito degli intermediari finanziari.

Periodo d'imposta

Alla luce di quanto detto, il contribuente - e per esso il suo professionista - sarà tenuto a far emergere esclusivamente i valori a sua disposizione in Italia che siano stati il frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti, fornendo ogni utile informazione e documento relativo alle violazioni dichiarative commesse, indicando, altresì, la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa.

Il contribuente sarà tenuto a far emergere esclusivamente i valori a sua disposizione in Italia, frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti

lori a sua disposizione in Italia che siano stati il frutto di evasione fiscale in periodi d'imposta ancora aperti, fornendo ogni utile informazione e documento relativo alle violazioni dichiarative commesse, indicando, altresì, la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa.

Professionista in posizione centrale

In sostanza, quindi, viene ribadita la funzione centrale della relazione del professionista nell'ambito dell'intera procedura di collaborazione volontaria atteso che è proprio all'interno di tale documento che occorrerà dare evidenza di ogni informazione utile e necessaria a giustificare quanto avvenuto (anche) con riferimento al contenuto delle cassette di sicurezza e alle eventuali movimentazioni finanziarie collegate. Sotto tale ultimo profilo la Circolare afferma, condivisibilmente, che per giustificare quanto affermato si potrà ricorrere anche a prove di natura indiretta: in particolare, ricorda il documento, si tratta del caso di accesso a una cassetta di sicurezza in Italia nei giorni immediatamente successivi a quelli del prelievo di contante dal conto svizzero. In sostanza, il principio di ragionevolezza supporterà

tutto quanto affermato in seno alla relazione.

Società estero-vestite

Parimenti interessante, poi, quanto affermato dalla Circolare con riferimento alle procedure da seguire in caso di società estero-vestite. Afferma, infatti, l'Agenzia che in tal caso la società dovrà chiedere, in via preliminare, l'attribuzione di un codice fiscale italiano secondo le modalità ordinarie e solo successivamente potrà accedere alla presentazione in via telematica del modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale. Da ultimo, in caso di società trasparenti, la procedura dovrà essere attività anche da soci in caso di società trasparenti.



La circolare sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LA CAUSA OSTATIVA DEL TERZO NON FERMA L'ACCESSO

Soggetti obbligati ignari in salvo

L'accesso alla procedura di collaborazione volontaria non sarà necessariamente preclusa qualora nei confronti di soggetti solidalmente obbligati o concorrenti nel reato con il contribuente siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o questi siano indagati/imputati in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Ciò qualora il contribuente che presenta l'istanza sia ignaro della sussistenza delle cause d'inammissibilità alla Voluntary Disclosure riferibili a terzi. Questo quanto emerge dalla Circolare 27/E di ieri con la quale l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai numerosi quesiti circa gli aspetti applicativi della disciplina di disclosure. Il comma 2 dell'art. 5-querter del dl 167/1990 prevede che l'accesso alla Voluntary Disclosure è preclusa qualora il contribuente abbia avuto la formale conoscenza: (a) dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche; (b) dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento; (c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Per esplicita previsione normativa, tuttavia, la conoscenza delle cause di inammissibilità va riferita non solo al contribuente interessato ma anche ai soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o, nel caso di procedimenti penali, a soggetti concorrenti nel reato. In altri termini la procedura sarà preclusa al contribuente che abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di un'attività istruttoria amministrativa o penale nei confronti di un terzo con esso solidalmente obbligato in via tributaria o concorrente nel reato. Tale ultimo punto ha tuttavia creato incertezze circa l'ambito applicativo della norma. Infatti non può essere data per certa l'effettiva conoscenza da parte del contribuente della sussistenza di cause di

inammissibilità alla procedura derivanti da terzi ciò evidentemente data la differenza soggettiva tra il contribuente che vuole accedere alla Voluntary Disclosure e il terzo che ha avuto la formale conoscenza del provvedimento suscettibile di impedire l'accesso alla procedura.

L'Agenzia delle entrate in risposta al quesito circa la preclusione all'accesso alla procedura da parte del contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità della stessa riferibile a terzi obbligati in solido in via tributaria o da concorrenti nel reato ha chiarito che «nel rispetto dei principi di lealtà e di garanzia che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, la norma introduce una presunzione di conoscenza che non deve essere considerata in senso assoluto». In particolare, fermo restando l'obbligo del contribuente di evidenziare l'avvenuta formale conoscenza della causa di inammissibilità, «dovrà essere cura dell'ufficio eccipere la causa di inammissibilità nel caso nel corso dell'istruttoria emergano elementi comprovanti la effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente richiedente l'accesso alla procedura della causa ostativa formalizzata in capo agli altri soggetti solidalmente obbligati o concorrenti».

Nella Circolare è tuttavia ribadito che «l'occultamento della conoscenza di una causa di inammissibilità all'accesso della procedura, denotando una volontà di utilizzare illecitamente la stessa per godere indebitamente dei vantaggi premiali connessi al loro perfezionamento, comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza connesse al reato di esibizione di atti falsi e dati non rispondenti al vero in sede di Voluntary e «alla eventuale sanzionabilità della condotta del contribuente apparso ignaro».

Matteo Monaldi

Separazione senza il bollo

Negoziazione assistita light

Per separarsi non serve il bollo. Nemmeno se lo scioglimento del matrimonio viene ottenuto attraverso il nuovo strumento della negoziazione assistita. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti che riguardano il procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e quindi anche la nuova procedura di negoziazione assistita, sono infatti da considerarsi esenti sia dall'imposta di bollo sia dal tributo di registro e più in generale da ogni altra tassa. È quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 65/E di ieri. Il documento di prassi amministrativa precisa che tali esenzioni si estendono anche al nuovo strumento giuridico della «convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale», introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del dl 132/2014. Il presupposto normativo sul quale si fonda la soluzione interpretativa adottata dall'Agenzia nel documento di prassi in commento è l'articolo 19 della legge 74/1987. Secondo tale disposizione: «Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». L'accordo concluso secondo le modalità previste dalla cosiddetta negoziazione assistita, si legge nella risoluzione di ieri, produce di fatto i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio espressamente esentati dalla disposizione sopra ricordata dal pagamento di ogni imposta e tassa. In virtù della suddetta parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 - conclude la risoluzione n. 65/e, ai provvedimenti giudiziari di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l'esenzione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerge che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Andrea Bonghi